



PROVINCIA DI SAVONA

“ALLEGATO E”

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA 1 SUD OVEST

CIG: B9C2BB2B70

CPV: 65210000-8

Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il giorno 22 dicembre 2025

In pubblicazione sul sito internet della Provincia di Savona, accessibile all'indirizzo <https://www.provincia.savona.it/provinciasv/bandi-gara>, e Piattaforma telematica (PAD), accessibile all'indirizzo <https://www.sintel.regionelombardia.it/eproodata/sintelSearch.xhtml>, il giorno 29 dicembre 2025

Gara telematica n.: 2228

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 29 giugno 2026, alle ore 09.00.

La Provincia di Savona, con sede in Via Sormano, 12 - CAP 17100 – SAVONA, tel 019 83131, fax 019 8313269, Email: info@provincia.savona.it, PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it, Sito internet: <https://www.provincia.savona.it/>, in qualità di Stazione Appaltante delegata, indice una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale mediante tubazioni in tutti i territori dei Comuni dell'ambito territoriale minimo di Savona 1 Sud Ovest – “A.T.E.M.” riportati in allegato A al *disciplinare di gara*.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 0000162492, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA). La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia L1 / SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 182 e 185 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) ed ai sensi:

- dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
- del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
- della legge 5 agosto 2022, n. 118,
- del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
- del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (in seguito definito: “decreto sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi”),

- del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 aprile 2011, sulla tutela dell'occupazione del personale (in seguito definito: "decreto sulla tutela dell'occupazione del personale"),
 - del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2011, recante "Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale" (in seguito definito: "decreto sulla determinazione dei Comuni per ambito"),
 - del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le Regioni e coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, recante " (in seguito definito: "regolamento sui criteri di gara");
- La descrizione della concessione, delle condizioni contrattuali e delle modalità di svolgimento del servizio sono specificate nello schema di Contratto di servizio ("Allegato H").**

Atteso che:

- a) La Provincia di Savona nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante utilizza la Piattaforma telematica alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eproodata/sintelSearch.xhtml>,
- b) per accedere alla Piattaforma si precisa che:
 - ai fini della partecipazione alla presente procedura, è necessario possedere la dotazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali della Piattaforma, che ne disciplinano il funzionamento e l'utilizzo;
 - l'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara;
 - richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chiamiamo/contatti/contact-center/>
- c) Tutti gli atti relativi alla procedura in parola sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Savona, accessibile all'indirizzo <https://www.provincia.savona.it/provinciasv/bandi-gara>, nonché sulla Piattaforma telematica (PAD), accessibile all'indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eproodata/sintelSearch.xhtml> .

La durata del procedimento prevista è pari a **nove mesi** dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 1, lett a) e commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è composto dagli interi territori comunali dei Comuni appartenenti all'A.T.E.M. Savona 1 Sud Ovest riportati in allegato A.

Il Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione è il Dottor Giovanni Gravante

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il Dott. Alessio Canepa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e RUP della Stazione Appaltante è il Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, Dott.ssa Sara Caviglia

La presente procedura si svolgerà tramite la piattaforma telematica (PAD), con presentazione telematica della documentazione amministrativa, della documentazione costituente l'offerta tecnica e l'offerta economica, accessibile all'indirizzo:

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eproodata/sintelSearch.xhtml>

0.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n.

910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma (PAD). L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e materiali reperibili al link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale reperibile al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

0.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei "manuali di utilizzo" reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

0.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma (PAD). L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

0.4 DOCUMENTAZIONE DI GARA

I documenti a cui fare riferimento per lo svolgimento della gara sono i seguenti:

Bando di Gara

Allegato A – Elenco Comuni

Allegato B – Dati significativi impianti

Allegato C – Elenco personale

Allegato D – Domanda di partecipazione
Allegato E – Disciplinare di gara
Allegato F – Schema di Piano Industriale
Allegato G – Linee Guida Programmatiche d'Ambito
Allegato H - Schema di Contratto di servizio
Allegato I - Informazioni di cui agli artt. 4 e 5 del DM 226/2011, per ciascuno dei Comuni dell'ATEM
Savona 1 Sud Ovest
Allegato L – Modalità svolgimento sopralluogo
Allegato M – Modello 1–DGUE (“Request.xml” del Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE), sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del eDGUE)
Allegato N – Scostamento VIR/RAB
Allegato O – Dichiarazioni integrative
Allegato P – Patto di integrità
Allegato Q – Regolamenti degli enti locali

La documentazione di gara viene caricata sulla Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel, nell'apposita sezione della procedura a cui si riferisce il presente appalto, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login. La procedura sarà altresì visibile sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”. Ai fini dell'accesso alle sedute pubbliche di gara, il link per le riunioni telematiche verrà pubblicato tramite Piattaforma di Aria S.p.A. Sintel. Si potrà richiedere il link alle riunioni telematiche contattando la Stazione Appaltante entro le ore 23.59 del giorno immediatamente precedente la seduta all'indirizzo email sua.sv@provincia.savona.it.

0.5 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è pari a € 142.566.306,78 di cui Valore annuo del servizio è pari a € 11.880.525,56. La quota relativa alla remunerazione del capitale e degli ammortamenti è pari a € 7.554.995,82. Tali importi, stimati in base alla delibera ARERA del 14.05.2024 n.186/2024/R/gas che determina le tariffe provvisorie 2025. Nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento per il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopra indicati

0.6 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del bando di gara**, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma Sintel, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro 30 giorni dalla richiesta**, mediante Piattaforma Sintel. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su Piattaforma e/o sul sito istituzionale della Provincia di Savona, sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”, nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

0.7 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione riservata alle comunicazioni “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma

Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, le comunicazioni sono eseguite mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del soggetto affidatario del servizio avverrà con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai sottoelencati elementi di valutazione, da valutarsi con punteggio nei limiti massimi previsti per ognuno di essi, come di seguito indicato.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione di tutti i punteggi, si terrà conto delle prime 2 (due) cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, e all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale sia inferiore a cinque.

A OFFERTA ECONOMICA: 28 punti		
N°	Sub – criterio	PUNTEGGIO MASSIMO
A1	Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità	13
A2	Sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all'utenza	3
A3	Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, per un punteggio massimo di 1 punto per i seguenti comuni non disagiati	1
A4	Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, per un punteggio massimo di 2 punti per comuni disagiati	2
A5	Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli enti locali concedenti	5

A6	Risorse per investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito, aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore	4
----	---	---

OFFERTA TECNICA: 72 PUNTI		
B Criteri di sicurezza e qualità: 27 PUNTI		
N°	Sub – criterio	PUNTEGGIO MASSIMO
B1	Livelli di sicurezza offerti dall'impresa	22
B2	Livelli di qualità offerti dall'impresa	5

C Piano di sviluppo degli impianti: 45 PUNTI		
N°	Sub – criterio	PUNTEGGIO MASSIMO
C1	Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione	5
C2	Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti	20
C3	Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti	10
C4	Innovazione tecnologica applicata al sistema di distribuzione	10

1.A. Offerta economica punti (28)

A1 Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità, punteggio massimo di 13 punti

Si prendono in considerazione le migliori condizioni economiche in termini di ribasso, espresso come percentuale di un valore massimo dello sconto, che il gestore è tenuto a praticare ai clienti finali del proprio ambito rispetto alle tariffe approvate dall'Autorità. Al massimo valore di sconto percentuale, pari al 100%, corrisponde un valore massimo dello sconto, V_{lim} , pari, in ciascun anno, alla somma dei seguenti valori:

- A.i. la quota annua di ammortamento, della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa
- A.ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'articolo 2 comma 5, previsti nell'articolo 8 comma 2 del regolamento sui criteri di gara.

All'offerta con sconto percentuale S è attribuito il punteggio P pari a:

$$P = P_{\max} \times S/S_{\text{Lim}}$$

dove P_{\max} è il punteggio massimo di 13 punti

$S_{\text{Lim}} = 100\%$, al di sopra del quale non viene attribuito un punteggio addizionale.

In ciascun anno lo sconto tariffario in valore assoluto è pari a S^*V_{Lim} .

A2 Sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all'utenza, punteggio massimo di 3 punti.

Si prendono in considerazione le migliori condizioni economiche in termini di ribasso percentuale (unico per tutte le voci) che il gestore è tenuto a praticare al cliente finale rispetto ai valori di riferimento dei corrispettivi di prestazione di servizi presenti nello schema di Contratto di servizio per le seguenti voci:

- Contributo di allacciamento (entro la lunghezza limite di 10 metri), pari a 500,00 €/PDR;
- Quota per supero della lunghezza limite per l'allacciamento, 40,00 €/m;
- Attivazione e disattivazione su richiesta del cliente finale della fornitura classi gruppi di misura $\leq G6 = €/cad.$ 30,00;
- Attivazione e disattivazione su richiesta del cliente finale della fornitura classi gruppi di misura $> G6 = €/cad.$ 45,00;
- costo voltura contatore tutti i calibri, 37 €/cad.;
- chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale:
 - contatori calibri fino a G6 (esito positivo), 85,00 €/cad.;
 - contatori calibri oltre G6 (esito positivo), 200,00 €/cad.;
 - contatori tutti i calibri (esito negativo), 63,00 €/cad.;
 - contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini indicati dal TIMG, ma in un giorno precedente al giorno programmato dell'intervento, 31,00 €/cad.;
 - contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini con intervento in corso, 42,00 €/cad.;
- cessazione di utenza pari a 30 € se il contatore è fino alla classe G6; 45 € per contatori più grandi.

All'offerta con il maggiore sconto (S_{\max}) è attribuito il punteggio massimo P_{\max} di 3 punti. Alle altre offerte (con sconto S) il punteggio è assegnato in maniera proporzionale, troncato alla seconda cifra decimale:

$$P = P_{\max} \times S/S_{\max}$$

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore di riferimento.

A3 Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, per un punteggio massimo di 1 punto per i seguenti comuni non disagiati (Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Laigueglia)

In caso di estensioni della rete di distribuzione lo schema di Contratto di servizio prevede l'impegno dell'impresa concessionaria ad estendere la rete nei Comuni già metanizzati, anche se non previsto inizialmente nel piano di sviluppo degli impianti, purché sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un cliente finale, che richieda l'allacciamento e l'attivazione della fornitura, per ogni (Mr) metri di nuove condotte. All'offerta che prevede il valore più alto di metri di nuove condotte per cliente, Mmax viene attribuito il massimo punteggio Pmax. Alle altre offerte con un'offerta di M metri di rete viene attribuito un punteggio, troncato alla seconda cifra decimale, pari a:

$$P = P_{max} \times (M-Mr)/(M_{max}-Mr)$$

La stazione appaltante ha stabilito un limite alla lunghezza massima di estensione MLim al di sopra del quale non viene attribuito un punteggio addizionale, in tal caso il punteggio

$$P = P_{max} \text{ per } M > MLim.$$

MLim= 25 mt

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore di riferimento.

A4 Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, per un punteggio massimo di 2 punti per comuni disagiati (I Comuni Metanizzati dell'ATEM esclusi quelli indicati nel criterio A.3)

In caso di estensioni della rete di distribuzione lo schema di Contratto di servizio prevede l'impegno dell'impresa concessionaria ad estendere la rete nei Comuni già metanizzati, anche se non previsto inizialmente nel piano di sviluppo degli impianti, purché sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un cliente finale, che richieda l'allacciamento e l'attivazione della fornitura, per ogni (Mr) metri di nuove condotte. All'offerta che prevede il valore più alto di metri di nuove condotte per cliente,

Mmax viene attribuito il massimo punteggio Pmax. Alle altre offerte con un'offerta di M metri di rete viene attribuito un punteggio, troncato alla seconda cifra decimale, pari a:

$$P = P_{max} \times (M-Mr)/(M_{max}-Mr)$$

La stazione appaltante ha stabilito un limite alla lunghezza massima di estensione MLim al di sopra del quale non viene attribuito un punteggio addizionale, in tal caso il punteggio

$$P = P_{max} \text{ per } M > MLim.$$

MLim= 50 mt

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore di riferimento.

A5 Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti

All'offerta in cui l'impresa si impegna a corrispondere annualmente a tutti gli Enti locali la percentuale A della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, indipendentemente se l'impianto è di proprietà del gestore o dell'Ente locale concedente, è attribuito un punteggio pari a:

$$P = P_{max} \times A/A_{lim}$$

dove P_{max} è il punteggio massimo di 5 punti e A_{lim} è la soglia del 10% al di sopra della quale non viene attribuito nessun punteggio addizionale ($P = P_{max}$ per $A > A_{lim}$)

A6 Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 4 punti

Gli interventi di efficienza energetica considerati sono addizionali agli obblighi del distributore di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive modifiche e integrazioni e devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, inclusi i territori di eventuali Comuni che siano transitoriamente in regime di concessione comunale, e avere una data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012

Come previsto nell'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. Il distributore può anche acquistare i titoli da soggetti terzi, secondo le procedure operative definite dal GSE di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, purché derivati da progetti aventi le medesime caratteristiche di cui sopra.

Il valore dei relativi titoli di efficienza energetica è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni.

Il parametro da considerare è la percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali (T) che l'impresa aggiudicataria si impegna ad ottenere, nell'anno t, rispetto all'obbligo che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quella effettivamente distribuita dal concessionario nell'ambito oggetto di gara, nell'anno t-2 (due anni antecedenti all'anno considerato), prescindendo però dal numero delle utenze. Il valore assoluto dell'obbligo cambia anche a causa del progressivo affidamento degli impianti e della evoluzione degli obiettivi nazionali. In pratica, l'obiettivo annuale relativo all'anno t di titoli di efficienza energetica nell'ambito j, qambj, è espresso dalla seguente formula:

$$qambj = (Vcomambj / \sum Vobi) * T * Obnaz$$

dove

- $Vcomambj$ è il volume di gas distribuito nell'anno t-2 nei Comuni dell'ambito j gestiti nell'anno t-2 in concessione di ambito, che il gestore comunica all'Autorità nell'anno t-1;
- $\sum Vobi$ è il volume di gas distribuito nazionalmente dai soggetti obbligati nell'anno t-2 in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, comunicato dall'Autorità nell'anno t-1;
- $Obnaz$ sono gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nell'anno t di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- T è la percentuale annuale di titoli di efficienza energetica addizionali offerti in sede di gara.

Qualora per gli anni successivi al 2016 non vengano definiti gli obiettivi nazionali, l'obiettivo annuale per il distributore d'ambito è calcolato con la formula precedente, dove $Obnaz$ mantiene il valore dell'ultimo anno in cui è stato fissato l'obiettivo nazionale e $\sum Vobi$ è pari al volume di gas naturale distribuito a livello nazionale nell'anno t-2.

Il punteggio per l'impresa che offre una percentuale annuale T di titoli di efficienza energetica addizionali è pari a:

$$P = P_{max} \times T / T_{max}$$

dove $P = P_{max}$ è il punteggio massimo attribuibile a tale criterio

$T_{Max} = 20\%$ è il valore soglia, al di sopra del quale il punteggio non viene incrementato, della percentuale di titoli di efficienza energetica addizionali rispetto all'obbligo annuale che avrebbe un distributore che distribuisca una quantità di gas naturale pari a quello effettivamente distribuito dal concessionario, due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, nell'ambito oggetto di gara.

L'obiettivo annuale è comunicato ai distributori d'ambito dal GSE in base alle informazioni relative ai volumi distribuiti raccolte dall'Autorità. Entro maggio dell'anno $t+1$ il distributore comunica al GSE i risparmi certificati che intende annullare per rispettare l'obiettivo dell'anno t , maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni dei due anni precedenti. GSE procede alla verifica e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226. Il distributore può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle penali.

Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi il distributore deve comunque versare agli Enti locali concedenti comunque un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, al prezzo unitario fissato dall'Autorità e con le modalità indicate all'articolo 8 comma 6 del regolamento sui criteri di gara. Inoltre, nel caso di non compensazione degli obiettivi dell'anno precedente all'ultimo trascorso, il distributore è soggetto al pagamento della penale di cui all'articolo 13, comma 5, che viene applicata dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, come specificato nel contratto di servizio.

Il primo anno di obbligo è il terzo dall'inizio della concessione, in quanto gli obblighi sono basati sul volume di gas distribuito nell'anno $t-2$.

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi nell'ultimo anno di concessione, che avverrà nell'anno successivo alla cessazione del servizio, il distributore, alla cessazione del servizio, deve versare a garanzia un deposito cauzionale pari all'eventuale penale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.

Qualora l'impresa effettui investimenti che diano luogo in un anno a un numero di titoli di efficienza energetica addizionali maggiore dell'obiettivo dell'anno in esame, determinato sulla base della percentuale offerta in sede di gara, i titoli di efficienza in eccesso possono essere utilizzati per soddisfare l'obiettivo di titoli di efficienza addizionali degli anni successivi.

1.B. Criteri di sicurezza e qualità, 27 punti

B.1 Livelli di sicurezza offerti dall'impresa, per un punteggio massimo di 22 punti.

1. Si prendono in considerazione i livelli incrementali, rispetto ai livelli obbligatori o al livello generale, per il tempo di pronto intervento, fissati dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento, per i seguenti parametri di sicurezza:
 - I. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'articolo 6 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas e s.m.i.;
 - II. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'articolo 7 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas e s.m.i.;
 - III. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all'articolo 12 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas e s.m.i.;

- IV. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas e s.m.i..

I livelli incrementali offerti da ciascun concorrente sono rappresentati dagli indicatori I_{IRMA} , I_{IRB} , I_{PI} e I_{OD} rispettivamente per i parametri di cui ai precedenti punti I), II), III) e IV) definiti come indicato ai commi 2, 3, 4 e 5. Nel caso in cui dalle formule indicate nei commi successivi si ottenessse per uno degli indicatori un valore inferiore a zero il valore dell'indicatore sarà posto convenzionalmente pari a zero, mentre, nel caso in cui si ottenessse un valore superiore a 100 l'indicatore sarà convenzionalmente posto pari a 100.

2. L'indicatore I_{IRMA} , relativo al parametro “percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione”, è valutato con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

$$I_{IRMA} = (L_{E,IRMA} - L_{O,IRMA}) / (L_{U,IRMA} - L_{O,IRMA}) \times 100$$

dove:

$L_{O,IRMA}$ è il livello obbligatorio per il parametro considerato, definito dall'Autorità per l'energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al momento dell'emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell'anno in cui è effettuata la verifica, se il valore è stato deliberato dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando di gara, altrimenti pari al valore dell'ultimo anno, deliberato dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando di gara) (*ai soli fini dell'impegno offerto in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall'Autorità per l'ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2020-2025, pari a 100% della rete in tre anni mobili, è considerato nella formula pari a 33,3%*);

$L_{E,IRMA}$ (in sede di gara) è il livello che l'impresa concorrente si impegna a rispettare in ciascun anno del periodo di affidamento per il parametro in esame in tutti gli impianti dell'ambito oggetto di gara (in sede di verifica, è il valore effettivo nell'anno nell'ambito);

$L_{U,IRMA}$ è il livello utile per il massimo punteggio per la percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione (*70% per le gare effettuate nel periodo 2020-2025*).

3. L'indicatore I_{IRB} , relativo al parametro “percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione”, è valutato con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

$$I_{IRB} = (L_{E,IRB} - L_{O,IRB}) / (L_{U,IRB} - L_{O,IRB}) \times 100$$

dove:

$L_{O,IRB}$ è il livello obbligatorio per il parametro considerato, definito dall'Autorità per l'energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al momento dell'emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell'anno in cui è effettuata la verifica, se il valore è stato deliberato dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando di gara, altrimenti pari al valore dell'ultimo anno, deliberato dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando di gara) (*ai soli fini dell'impegno offerto*

in sede di gara e della relativa verifica, il livello obbligatorio previsto dall’Autorità per l’ispezione delle tubazioni di materiali più diffusi nel periodo 2020-2025, pari a 100% della rete in quattro anni mobili, è considerato nella formula pari a 25%);

$L_{U,IRB}$ è il livello utile per il massimo punteggio per la percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione (50% per le gare effettuate nel periodo 2020-2025);

$L_{E,IRB}$ è definito come $L_{E,IRMA}$ per il parametro considerato.

4. L’indicatore I_{PI} , relativo al parametro percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, è valutato con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

$$I_{PI} = (L_{E,PI} - L_{G,PI}) / (L_{U,PI} - L_{O,PI}) \times 100$$

dove:

$L_{O,PI}$ = è il livello obbligatorio per la percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti definito dall’Autorità per l’energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al momento dell’emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell’anno in cui è effettuata la verifica, se il valore è stato deliberato dall’Autorità prima della data di pubblicazione del bando di gara, altrimenti pari al valore dell’ultimo anno, deliberato dall’Autorità prima della data di pubblicazione del bando di gara) (90% per il periodo 2020-2025);

$L_{U,PI}$ è il livello utile per il massimo punteggio per la percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti (99% per le gare effettuate nel periodo 2020-2025);

$L_{E,PI}$ è definito come $L_{E,IRMA}$ per il parametro considerato.

$L_{G,PI}$ = è il livello generale per la percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti definito dall’Autorità per l’energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nel periodo di regolazione vigente al momento dell’emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell’anno in cui è effettuata la verifica, se il valore è stato deliberato dall’Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l’offerta di gara, altrimenti pari al valore dell’ultimo anno, deliberato dall’Autorità prima della data della lettera di invito a presentare l’offerta di gara).

5. L’indicatore I_{OD} , relativo al parametro “numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas, che risultano conformi, per migliaio di clienti finali”, è valutato con la seguente formula:

$$I_{OD} = (L_{E,OD} - L_{O,OD}) / (L_{U,OD} - L_{O,OD}) \times 100$$

dove:

$L_{O,OD}$ = $(\sum NOD_{min,i} \times NU_i) / \sum NU_i$

dove:

$NOD_{min,i}$ (*valore NODmin come valutato nell'articolo 10, comma 10.5 del Testo unico della regolazione di qualità del servizio per il periodo 2020-2025*) è il numero minimo di misure del grado di odorizzazione prescritto dall'Autorità per l'energia e il gas nella regolazione per la qualità del servizio di distribuzione del gas nell'anno dell'emissione del bando di gara (o in sede di verifica, nell'anno in cui è effettuata la verifica, se il valore è stato deliberato dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando, altrimenti pari al valore dell'ultimo anno, deliberato dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando), per lo specifico impianto i di distribuzione appartenente all'ambito oggetto di gara;

NU_i è il numero dei clienti dell'impianto di distribuzione i al 31 dicembre dell'anno precedente all'emissione del bando di gara (o, in sede di verifica, all'anno in cui è effettuata la verifica).

La sommatoria è estesa a tutti gli impianti oggetto di gara.

$L_{U,OD}$ = è il livello utile per il massimo punteggio per il numero annuo di misure del grado di odorizzazione di gas, che risultano conformi, per migliaio di clienti finali (*pari a $3 \times L_{O,OD}$ per le gare effettuate nel periodo 2020-2025*).

$L_{E,OD}$ è definito come $L_{E,IRMA}$ per il parametro considerato. Sono considerate valide solo le misure eseguite mediante analisi gascromatografica, in campo o tramite un invio di un campione di gas prelevato dall'impianto ad un laboratorio accreditato SINAL.

6. Ad ogni impresa concorrente viene attribuito un punteggio complessivo Psic relativo agli impegni sulla sicurezza con la seguente formula, con troncamento alla seconda cifra decimale:

$$Psic = I_{sic} \times P_{max,sic} = (0,0015 \times I_{IRMA} + 0,0015 \times I_{IRB} + 0,005 \times I_{PI} + 0,002 \times I_{OD}) \times P_{max,sic}$$

dove:

$P_{max,sic}$ è il punteggio massimo attribuito al criterio sulla sicurezza e pari a 22 punti.

I_{sic} è il livello complessivo incrementale sugli impegni della sicurezza, rispetto agli obblighi fissati dall'Autorità.

7. L'offerta deve essere accompagnata da una nota sull'organizzazione territoriale del pronto intervento che giustifichi il livello incrementale offerto IPI.
8. Ogni anno del periodo di affidamento il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5 del regolamento sui criteri di gara, verifica il rispetto degli impegni assunti dall'impresa aggiudicataria sugli indicatori I_{IRMA} , I_{IRB} , I_{PI} e I_{OD} nell'anno precedente. Ai fini della verifica valgono le formule contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 con adeguamento dei valori dei livelli $L_{O,IRMA}$, $L_{O,IRB}$, $L_{O,PI}$ e $L_{O,OD}$ ai valori per l'anno oggetto di verifica deliberati dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando. Per gli anni in cui i valori per l'anno oggetto di verifica non sono stati deliberati prima della data di pubblicazione del bando, si utilizzano i valori dell'ultimo anno deliberati dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando. Nel periodo di affidamento i valori $L_{U,IRMA}$, $L_{U,IRB}$ e $L_{U,PI}$ rimangono invece costanti e pari ai valori fissati in sede di gara. Il valore di $L_{U,OD}$, pur rimanendo costante nella sua formulazione $L_{U,OD} = 3 \times L_{O,OD}$ viene adeguato al variare di $L_{O,OD}$.

B.2 Livelli di qualità offerti dall'impresa, per un punteggio massimo di 5 punti.

1. Si prende in considerazione il livello incrementale offerto dall'impresa concorrente in tutti gli impianti di distribuzione dell'ambito per l'intero periodo di regolazione per il seguente parametro di qualità "tempo di esecuzione di lavori semplici", di cui all'articolo 51 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG 2020-2025) allegata alla deliberazione dell'Autorità 569/2019/R/gas, il cui livello specifico è definito in 10 giorni lavorativi dall'articolo 66 della citata delibera.

L'indicatore relativo al parametro è valutato con la formula seguente, ponendo l'indicatore convenzionalmente pari a zero nel caso in cui dalla formula si ottenga un valore negativo e pari a 100 nel caso in cui si ottenga un valore superiore a 100:

$$I_Q = (L_{O,Q} - L_{E,Q}) / (L_{O,Q} - L_{U,Q})$$

dove

$L_{E,Q}$ è il livello che l'impresa si impegna a rispettare in ciascun anno del periodo di affidamento per il parametro in esame in tutti gli impianti dell'ambito oggetto di gara (in sede di verifica, è il valore effettivo nell'anno ottenuto come media di tutte le prestazioni nell'ambito);

$L_{O,Q}$ è il livello specifico di qualità commerciale previsto dalla regolazione di qualità per il parametro considerato;

$L_{U,Q}$ 6 giorni lavorativi è il livello utile per il massimo punteggio (*stabilito dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore al 50% del livello specifico di qualità commerciale previsto dalla regolazione della qualità vigente al momento dell'emissione del bando di gara*).

2. Ad ogni impresa concorrente viene attribuito un punteggio pari a:

$$P_Q = I_Q \times P_{max,Q}$$

dove

$P_{max,Q}$ è il punteggio massimo attribuibile al criterio sulla qualità e pari a 5 punti.

3. L'offerta deve essere accompagnata da una nota che descriva l'organizzazione dell'impresa, al fine di giustificare il livello incrementale offerto I_Q .

Ogni anno del periodo di affidamento il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5 del regolamento sui criteri di gara, verifica il rispetto degli impegni assunti dall'impresa aggiudicataria sull'indicatore I_Q nell'anno precedente. Ai fini della verifica vale la formula di cui sopra con adeguamento del valore $L_{O,Q}$ al valore vigente nel Testo Unico della regolazione della qualità per l'anno oggetto di verifica, se deliberato dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando, altrimenti il valore dell'ultimo anno deliberato dall'Autorità prima della data di pubblicazione del bando. Nel periodo di affidamento il valore $L_{U,Q}$ rimane invece costante

1.C. Piano di sviluppo degli impianti, 45 punti.

Nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta la Stazione Appaltante, avvalendosi della potestà discrezionale alla stessa attribuita dalla legislazione in materia, si è determinata adeguandosi alla formulazione dei medesimi così come previsto nello schema di provvedimento attuativo della norma di legge di cui all'art. 6 L. 118/2022, ancorché il relativo iter di approvazione - dopo la definizione del contenuto del provvedimento da parte del Ministero competente di concerto con l'ARERA, e l'espletamento del sub procedimento di consultazione aperto agli Enti interessati - non sia stato ancora completato attraverso la prevista pubblicazione.

La Stazione appaltante ha definito le *“Linee guida programmatiche d’ambito”* contenenti gli interventi di estensione delle reti suddivisi per Comune (Allegato “G”).

Ogni concorrente redige un progetto di dettaglio partendo dai documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di distribuzione nei singoli Comuni dell’ambito territoriale e dai relativi statuti di consistenza divisi per proprietario.

Sono oggetto di progetto gli interventi di sviluppo e di ottimizzazione delle reti e degli impianti per l’adeguamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti di distribuzione attuali, ai fini dell’affidabilità e della continuità del servizio, oltre che una loro estensione e potenziamento per far fronte alle nuove utenze acquisibili in funzione dei piani urbanistici dei Comuni, in accordo con quanto identificato nei documenti guida. Gli interventi proposti sono da realizzare nell’arco della durata dell’affidamento.

Il concorrente può, motivando adeguatamente le proprie scelte, ottimizzare quanto previsto dal documento guida e prevedere anche interventi integrativi, evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. Il progetto deve essere costituito da:

- una relazione tecnica che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi;
- elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrate degli interventi.

Il finanziamento di tutte le opere previste nel piano di sviluppo è a completo carico della società aggiudicataria.

Il piano degli interventi di sviluppo e di mantenimento degli impianti è valutato in base ai seguenti criteri:

- a. Adeguatezza dell’analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione;
- b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento;
- c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti;
- d. Innovazione tecnologica, adottata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione.

C.1. Adeguatezza dell’analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione, per un punteggio massimo di 5 punti

Il punteggio è attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 1 e utilizzando la seguente formula, troncando il valore alla seconda cifra decimale:

$$P = P_{\max} \times \sum_{i=1}^{11} I_i / 22$$

Tab. 1 - Adeguatezza analisi assetto di rete e impianti e relativa documentazione¹				
N°	Sub – criterio	Indicatore (I _i)		
1	Possesso di procedure aziendali (da allegare) che definiscono le modalità operative del processo di verifica dell’assetto di rete	Si	No	
		2	0	
	Estensione della verifica di rete (comprensiva del	a)	b)	

2	corretto dimensionamento dei Gruppi di Riduzione): a) sulla alta, media e bassa pressione; b) solo sulla alta e media pressione;	2	0	
3	Sono stati verificati i possibili sviluppi e ottimizzazioni di rete che rispettano le condizioni minime di sviluppo definite nei Documenti Guida	Tutte	Alcune	Nessuna
		2	1	0
4	Estensione della simulazione nel tempo della verifica di rete: a) la verifica è stata effettuata solo con i consumi attuali; b) anche con i consumi previsti a fine concessione	b)	a)	
		2	0	
5	Estensione della simulazione della verifica di rete a situazioni particolari: a) la verifica è stata effettuata solo in condizioni di normale funzionamento della rete; b) la verifica è stata effettuata anche in condizioni di normale funzionamento della rete con domanda massima dell'utenza; c) la verifica è stata effettuata anche in condizioni di emergenza (rottura sui punti di alimentazione della rete o sulla rete di alta/media pressione)	a)	b)	c)
		0	1	2
6	E' stato verificato il corretto dimensionamento delle cabine RE.MI? a) anche con i consumi previsti a fine concessione; b) solo con i consumi attuali; c) non è stato verificato	a)	b)	c)
		2	1	0
7	Estensione della verifica del dimensionamento delle cabine RE.MI: a) la verifica è stata effettuata solo in condizioni di normale funzionamento della rete con domanda massima dell'utenza; b) la verifica è stata effettuata anche in condizioni di emergenza (fuori servizio)	b	a)	
		2	0	
8	È stata valutata la fattibilità tecnica dell'immissione nella rete di distribuzione di gas rinnovabile (capacità ricettiva, flessibilità, ecc.)	Si	No	
		2	0	
9	Completezza e chiarezza della relazione tecnica e relativi allegati a descrivere il modello di calcolo e la metodologia utilizzata	Ottima	Sufficiente	Insufficiente
		2	1	0
10	Completezza e chiarezza della relazione tecnica e relativi allegati a descrivere i risultati della verifica	Ottima	Sufficiente	Insufficiente
		2	1	0
11	Completezza e chiarezza del piano temporale degli interventi: a) identifica e giustifica gli elementi significativi e stabilisce un ordine di priorità; b) fa solo un sommario esame	a)	b)	
		2	0	

¹ Riferita a tutti gli impianti oggetto dell'affidamento

C.2. Valutazione degli interventi di sviluppo e ottimizzazione della rete ed impianti, per un punteggio massimo di 20 punti

Il punteggio è attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 2 e utilizzando la seguente formula, troncando il valore alla seconda cifra decimale:

$$P = P_{\max} \times \sum_{i=1}^6 l_i / 21$$

Tab. 2 Valutazione degli interventi di sviluppo e ottimizzazione della rete e degli impianti

N°	Sub –criterio	Indicatore (l_i)				
1	Grado di dettaglio degli elaborati progettuali in conformità alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando: a) equivalente ad un progetto esecutivo o al corrispettivo livello definito dalla normativa vigente b) equivalente ad un progetto definitivo o al corrispettivo livello definito dalla normativa vigente c) equivalente ad uno studio di fattibilità o al corrispettivo livello definito dalla normativa vigente d) nessuna delle casistiche precedenti	a	b	c	d	
		5	3	1	0	
2		Accurata	Generica	No		
		4	2	0		
3		a	b	c	d	
		3	2	1	0	
4	Gli interventi di sviluppo e ottimizzazione delle reti e dei Gruppi di riduzione1 sono: a) attendibili e trovano giustificazioni nei documenti di offerta in particolare nell'analisi di assetto di rete b) solo parzialmente c) no	a	b	c		
		3	1	0		
		Si	No			
5	Gli interventi proposti permettono di migliorare la continuità del servizio in caso di disfunzioni della rete (magliature) e di favorire la fattibilità tecnica dell'immissione nella rete di distribuzione di gas rinnovabile (capacità ricettiva, flessibilità, ecc.)	2	0			

6	Le proposte di interventi relativi alle cabine RE.MI: a) recepiscono le finalità del progetto dello studio guida, ottimizzandolo e/o integrandolo con proposte condivisibili e adeguatamente giustificate; b) recepiscono quanto previsto nello studio guida; c) sono solo parzialmente giustificate; d) non sono giustificate	a	b	c	d
		4	2	1	0

C.3. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza e abilitazione all'immissione di gas rinnovabile della rete e degli Impianti, per un punteggio massimo di 10 punti

Il punteggio è attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 3 e utilizzando la seguente formula, troncando il valore alla seconda cifra decimale:

$$P = P_{\max} \times \sum_{i=1}^5 l_i / 12$$

Tab. 3 - Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza e abilitazione all'immissione di gas rinnovabile della rete e degli Impianti

N°	Sub – criterio	Indicatore (l_i)		
		a	b	c
1	Gli interventi di sostituzione proposti per rinnovo della rete hanno: a) giustificazione nella relazione tecnica e nei suoi allegati sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti e garantiscono la compatibilità con l'immissione di gas rinnovabile b) giustificazioni solo parziale c) giustificazione insufficiente	4	2	0
2	Gli interventi proposti di rinnovo allacciamenti utenti hanno: a) giustificazione nella relazione tecnica e nei suoi allegati sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti e garantiscono la compatibilità con l'immissione di gas rinnovabile b) giustificazione solo parziale c) giustificazione insufficiente	2	1	0
3	Gli interventi proposti di rinnovo RE.MI e GRF hanno: a) giustificazione nella relazione tecnica e nei suoi allegati sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti e garantiscono la compatibilità con l'immissione di gas rinnovabile b) giustificazione solo parziale c) giustificazione insufficiente	2	1	0
4	Gli interventi proposti di rinnovo degli impianti di protezione catodica hanno: a) giustificazione nella relazione tecnica e nei suoi allegati sulla base della vita utile dei componenti e dei riscontri evidenziati nei documenti guida ed in particolare nelle relazioni sullo stato della rete e degli impianti e garantiscono la compatibilità con l'immissione di gas rinnovabile b) giustificazione solo parziale c) giustificazione insufficiente	2	1	0

5	Quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo rete ed allacciamenti, qualora nei sub-criteri 1 e 2 gli interventi sono considerati adeguatamente giustificati, (dove: Moff sono i metri offerti dal concorrente, se gli interventi sono ritenuti adeguatamente giustificati, e Mmax sono i metri massimi offerti ritenuti adeguatamente giustificati). Relativamente ai metri che saranno offerti per il rinnovo degli allacciamenti, saranno presi in considerazione sia i metri interrati che quelli aerei.	$I_5 = 2 \times (M_{off}) / M_{max}$
---	---	--------------------------------------

C.4. Innovazione tecnologica, per un punteggio massimo di 10 punti

Il punteggio sarà attribuito mediante la griglia di sub – criteri in tabella 4 e utilizzando la seguente formula, troncando il valore alla seconda cifra decimale:

$$P = P_{max} \times \sum_{i=1}^7 I_i / 25$$

Tab. 4 - Valutazione degli interventi di innovazione tecnologica

N°	Sub – criterio	Indicatore (I_i)
1	Affidabilità dei metodi e strumenti per la gestione ottimizzata delle reti proposti nell'offerta tecnica: interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti a) adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica dei medesimi interventi; b) giustificazione solo parziale; c) giustificazione insufficiente	a) 5 b) 2 c) 0
2	Affidabilità dei metodi e strumenti per la gestione ottimizzata delle reti proposti nell'offerta tecnica: interventi finalizzati a incrementare la possibilità di iniezione, distribuita lungo le reti di distribuzione, di gas rinnovabile a) adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica dei medesimi interventi; b) giustificazione solo parziale; c) giustificazione insufficiente	a) 4 b) 2 c) 0
3	Affidabilità dei metodi e strumenti per la gestione ottimizzata delle reti proposti nell'offerta tecnica: Riduzione delle emissioni fuggitive di gas dalle reti e impianti a) adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica dei medesimi interventi; b) giustificazione solo parziale; c) giustificazione insufficiente	a) 4 b) 2 c) 0
4	Affidabilità negli utilizzi innovativi su infrastrutture gas per incremento dell'efficienza energetica proposte nell'offerta tecnica: recupero di energia dai salti di pressione nelle stazioni di decompressione di primo salto a) adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica dei medesimi interventi; b) giustificazione solo parziale; c) giustificazione insufficiente	a) 2 b) 1 c) 0
5	Affidabilità negli utilizzi innovativi su infrastrutture gas per incremento dell'efficienza energetica proposte nell'offerta tecnica: Incremento dell'efficienza energetica tramite riduzione dei autoconsumi nelle stazioni di decompressione di primo salto a) adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica dei medesimi interventi; b) giustificazione solo parziale;	a) 3 b) 1

	c) giustificazione insufficiente	c) 0
6	Affidabilità negli utilizzi innovativi su infrastrutture gas per incremento dell'efficienza energetica proposte nell'offerta tecnica: adozione di strumenti innovativi hardware/software finalizzati all'ottimizzazione della gestione delle reti a) adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica dei medesimi interventi; b) giustificazione solo parziale; c) giustificazione insufficiente	a) 4 b) 2 c) 0
7	Affidabilità negli utilizzi innovativi su infrastrutture gas per incremento dell'efficienza energetica proposte nell'offerta tecnica: tecnologie per manutenzione predittiva a) adeguata giustificazione in merito alla fattibilità tecnico-economica dei medesimi interventi; b) giustificazione solo parziale; c) giustificazione insufficiente	a) 3 b) 1 c) 0

2. PIANO INDUSTRIALE E VERIFICA DI OFFERTE ANOMALE

L'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, dal Piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento, redatto secondo lo schema del Flusso di cassa operativo contenuto nell'**Allegato F - Schema piano industriale**, che dovrà consentire di verificare la sostenibilità economico-finanziaria degli interventi proposti e delle condizioni offerte.

Il Piano deve essere corredata anche da:

- (a) Piano degli investimenti;
- (b) Piano degli ammortamenti;
- (c) nota illustrativa per dimostrare l'attendibilità delle ipotesi tecnico-economiche e finanziarie in cui risultati quantomeno:
 - i la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi;
 - ii la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generalii allocati sulla concessione. In particolare, è richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarrà, nonché l'attrezzatura materiale e l'equipaggiamento di cui disporrà per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre, devono essere evidenziati i costi e le modalità di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualità offerti;
 - iii la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore;
 - iv gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'articolo 9, comma 8, del regolamento sui criteri di gara e il relativo piano di ammortamento. Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati;
 - v la composizione e giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e il valore di rimborso ai gestori uscenti;
 - vi il valore residuo risultante al termine dell'affidamento;

vii le forme di finanziamento che saranno utilizzate.

L'**Allegato F** riporta sia lo schema secondo cui andrà redatto il Flusso di cassa operativo, sia le istruzioni per la sua redazione, nonché le informazioni più dettagliate da fornirsi mediante la nota illustrativa.

Le offerte che conducono ad un Tasso di Ritorno Interno (T.I.R), calcolato al netto delle imposte, inferiore al 4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia.

La Commissione verifica la congruità delle ipotesi alla base del Piano industriale e può richiedere giustificazioni. La Commissione valuta le eventuali anomalie dei costi di gestione del concorrente; in particolare, qualora i costi di gestione del concorrente siano inferiori ai valori limite contenuti nell'Allegato B la Commissione procede alla verifica della congruità dell'offerta. Inoltre, la Commissione verifica che la struttura e i valori del Piano industriale siano conformi alle istruzioni contenute nell'Allegato B, che i ricavi siano congruenti con la regolazione in vigore e che la valutazione degli investimenti unitari non si discosti da quella degli altri concorrenti.

Per gli altri casi di identificazione di offerte anomale e per il procedimento di verifica si applica l'articolo 16 del regolamento sui criteri di gara di cui al D.M. 12 novembre 2011, n. 226.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque (5) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, anche speciali, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. Nell'istanza di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- (1) **requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e segg. del D.lgs. n. 36/2023** e all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento sui criteri di gara di cui al DM 226/11. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In materia di *self cleaning* si applica quanto previsto dall'art. 96, co. 6, del codice.

- (2) **Il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 3, del D.lgs. 36/2023:** Iscrizione al Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane c/o la C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti al servizio della distribuzione del gas naturale.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

(3) I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 10, comma 5 del Regolamento sui criteri di gara, consistenti alternativamente in:

- aver realizzato un fatturato medio annuo, nel triennio precedente all'anno di pubblicazione della gara, almeno pari a € 5.940.262,78 (50% del valore annuo del servizio), come risulta dai suoi dati di bilancio;
- garanzie finanziarie, da parte di almeno due primari istituti di credito, attestanti che l'impresa, nel triennio precedente all'indizione della gara ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere ad un credito di € 100.013.889,44 (somma del 50% del valore annuo del servizio e del valore di rimborso ai gestori uscenti - inclusi quelli degli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara).

(4) I requisiti di capacità tecnico e professionale di cui all'art. 10, comma 6 del Regolamento sui criteri di gara, tenendo conto che il numero di clienti effettivi nell'ambito di gara è pari a **79.704 pdr (riferimento 31.12.2024).**

L'impresa dovrà dichiarare di essere titolare o essere stata titolare negli ultimi dieci anni precedenti alla data di pubblicazione della gara di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, indicando il numero complessivo di clienti, in favore di Enti pubblici e/o privati, aggiungendo, qualora il numero di utenze di gas naturale non sia superiore al 50% dei clienti dell'ambito di gara, di avere la capacità di gestire gli impianti di distribuzione gas oggetto di gara, a partire dalla data indicativa di affidamento del primo impianto riportata nel bando di gara, avendo la disponibilità di:

- a) strutture, mezzi e personale di livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas), **allegando opportuna relazione** (in particolare descrivere la organizzazione che si intende adottare per il presidio del servizio di pronto intervento e delle situazioni di emergenza e la relativa disponibilità di dotazioni e di personale manageriale, in caso di aggiudicazione della gara);
- b) specificando i numeri, personale di livello manageriale e un organico di personale tecnico-amministrativo di funzioni centrali composto da adeguati addetti; possesso di strutture, mezzi tecnici e sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas e in grado di gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas per il numero di clienti indicati, **allegando opportuna relazione** (allegare organigramma, con numero di addetti per ciascuna funzione centrale e nome dei responsabili, e documenti che identificano e provano la disponibilità dell'impresa di strutture, mezzi tecnici e sistemi informativi per soddisfare i requisiti dell'articolo 10, comma 6, lettera b, punto b.2.2 del regolamento sui criteri di gara; in particolare:
 - 1) indicazione delle potenzialità attualmente disponibile e l'eventuale espansione per gestire nuovi impianti relativamente ai mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati al controllo/telecontrollo delle reti;
 - 2) mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati alla verifica delle reti e alla progettazione di nuove reti, con indicazioni della potenzialità dei sistemi a gestire i principali elementi fisici (reti, cabine Remi, gruppi di decompressione) e attuale utilizzazione nella gestione in altri ambiti; 3) struttura organizzativa, dotazioni e architettura, principali funzionalità e potenzialità dei sistemi informativi preposti per la gestione delle operazioni previste dal codice di rete tipo, nonché dei sistemi centrali di elaborazione, dei sistemi di archiviazione e fatturazione, e delle modalità di comunicazione con le società di vendita);
- c) i responsabili delle funzioni ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e della gestione operativa dell'impresa hanno oltre cinque anni di esperienza nel settore gas e nella funzione specifica, **allegando i curriculum vitae**.

(Nel caso in cui l'impresa non sia titolare né sia stata titolare di concessioni di distribuzione gas modificare conseguentemente, laddove occorra, la dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione alla gara,

specificando l'esperienza nella gestione di infrastrutture a rete secondo quanto richiesto dall'articolo 10, comma 6, lettera b., punto b.2.1, del regolamento sui criteri di gara).

(5) l'impresa deve essere in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 per la gestione di servizio pubblico di distribuzione del gas naturale mediante tubazioni, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a mantenerla fino alla fine del contratto;

Per i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti si applicano le previsioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, del regolamento sui criteri di gara.

4. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

4.1 Presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata marcata temporalmente.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del giorno 29 giugno 2026

termine ultimo per la presentazione delle offerte - a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata: in fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

- ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

- La Piattaforma accetta i file con formati più comunemente in uso preferibilmente open source.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel.

N.B. come precisato nel Manuale "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (allegato nella documentazione di gara, cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). Si comunica che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

*N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte. **ATTENZIONE:** Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.*

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

- (1) **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto sia nel modello pdf, da sottoscrivere digitalmente, sia nel modello request in formato xml, da compilare a partire dal DGUE-Request predisposto dalla Stazione appaltante, come da istruzioni caricate nella documentazione di gara;

L'operatore economico potrà generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da Sintel oppure da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#/start> .

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti: 1. Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico, 2. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

Caricare il file xml DGUE Response e la sua copia in pdf, così ottenuti, in fase di sottomissione dell'offerta **nella busta amministrativa** (possono essere allegati tramite file zip oppure caricando su Sintel la versione pdf., sottoscritta digitalmente, nell'apposita sezione "DGUE" e la versione xml, NON sottoscritta digitalmente, nella sezione "Altra documentazione").

- (2) **Istanza di partecipazione (Allegato D)**, unitamente alla procura ove ne ricorra il caso, recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione:

- ove ne corra il caso, Modello A per la dichiarazione di avvalimento;
- ove ne corra il caso, Modello B per la dichiarazione di partecipazione con idoneità plurisoggettiva;
- documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese;

- (3) **Comprova dei requisiti speciali** di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale;

- (4) **Dichiarazioni integrative (Allegato O)**;

- (5) **Copia del codice etico adottato dall'operatore economico** (per i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti, copia del codice etico adottato da ciascuno dei componenti il raggruppamento o il consorzio ordinario);

- (6) **Copia del Contratto di servizio** sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;

- (7) **Patto d'integrità**, contenuto nel documento costituente l'Allegato P al bando di gara, debitamente compilato e sottoscritto da parte del concorrente;

- (8) **Attestazione di avvenuto sopralluogo**;

- (9) Documentazione a comprova della **costituzione della garanzia provvisoria** ed eventuale documentazione che giustifichi la riduzione dell'importo previsto;

- (10) **Dichiarazione del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi**, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante;

- (11) *(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)* **Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

(12) **Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC** secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;

(13) Eventuale dichiarazione firmata digitalmente contenente i dettagli della documentazione amministrativa coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della stessa sono da segretare. Il concorrente allega anche una copia firmata digitalmente della documentazione relativa alla "Documentazione amministrativa" adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici o commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;

(14) (*Limitatamente ai raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari*) dichiarazione, sottoscritta digitalmente nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di tutti i rappresentanti legali del raggruppamento: (i) a costituire un soggetto giuridico unitario, avente la forma di società di capitali, che sottoscriverà il Contratto di servizio; (ii) ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal soggetto di cui al punto i); tale dichiarazione deve contenere anche l'impegno della capogruppo di obbligarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e da parte delle mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Per la mandante inoltre la dichiarazione deve contenere anche l'impegno di procedere ad una eventuale cessione della propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario solo dopo che l'aspirante acquirente della partecipazione ha sottoposto al soggetto che gestisce il contratto di servizio la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica non inferiori a quelli che la mandante ha utilizzato, ai fini dei requisiti di partecipazione alla gara.

(15) **Altra documentazione amministrativa** ritenuta utile ai fini della gara.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta digitalmente.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, si procederà a disporre l'ESCLUSIONE dalla gara per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, ovvero qualsiasi altra ipotesi di classificazione non corretta della documentazione tecnica ed economica, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare l'offerta economica.

Offerta tecnica – STEP 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d'esclusione una relazione tecnica, per ciascun criterio, che illustri l'offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18. **L'offerta, per essere valida, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa Candidata.**

Nell'offerta tecnica la ditta partecipante dovrà indicare, con adeguata motivazione, quali documenti o parti di essi devono essere sottratti all'eventuale richiesta di accesso di altri concorrenti per la protezione del segreto industriale (**"occultamento"**). A tal fine, l'operatore economico dovrà allegare copia dell'offerta tecnica, con relativa motivazione, debitamente oscurata nelle sole parti che costituiscono specifico segreto tecnico-commerciale. Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta. In assenza di tale motivata e puntuale indicazione, viene inteso che l'offerente non si oppone all'accesso integrale della documentazione presentata, con eventuale ostensione in tal senso a discrezione della stazione appaltante.

Offerta economica - STEP 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo “1” (uno). Tale valore non andrà preso in considerazione, poiché ha la sola funzione di consentire l’invio dell’offerta in piattaforma, che sarà rappresentata, per quanto riguarda l’offerta economica, esclusivamente dai valori e allegati inseriti negli appositi spazi creati sulla piattaforma di e-procurement SINTEL denominati requisiti economici e suddivisi nel criterio A1, A2, A3, A4, A5, A6.

Il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica e la conseguente elaborazione della graduatoria, non potendo essere effettuati avvalendosi della piattaforma di e-procurement Sintel a causa della complessità di criteri presi in considerazione, saranno effettuati off-line dalla commissione.

Nell’offerta economica la ditta partecipante dovrà indicare, con adeguata motivazione, quali documenti o parti di essi devono essere sottratti all’eventuale richiesta di accesso di altri concorrenti per la protezione del segreto industriale (“occultamento”). A tal fine, l’operatore economico dovrà allegare copia dell’offerta economica, con relativa motivazione, debitamente oscurata nelle sole parti che costituiscono specifico segreto tecnico-commerciale. Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l’offerta. In assenza di tale motivata e puntuale indicazione, viene inteso che l’offerente non si oppone all’accesso integrale della documentazione presentata, con eventuale ostensione in tal senso a discrezione della stazione appaltante.

Firma digitale del documento - STEP 4

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **“Firma Digitale del documento”**, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (**o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa**).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nelle richiamate “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

Si rammenta altresì che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. **L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.** Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l'offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Domanda di partecipazione (Allegato D), in lingua italiana, redatta conformemente al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 su carta intestata del concorrente e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, o da un procuratore munito di procura speciale. In tal caso dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della CCIAA. Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Il recapito della domanda rimane a esclusivo rischio del mittente; non sono, pertanto, prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, ancorché inviate in data anteriore, neppure se con contenuto aggiuntivo rispetto a domande precedentemente recapitate. La domanda deve essere formulata secondo il modello di cui all'Allegato D, facente parte integrante del presente bando di gara, riportando tutte le informazioni e dichiarazioni ivi contenute e, a pena di esclusione, deve contenere tutti gli allegati richiesti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) la copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- b) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A o documento equivalente ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), del regolamento sui criteri di gara;

c) la documentazione necessaria a provare la capacità tecnica nel caso in cui l'impresa non sia titolare di concessioni di distribuzione di gas naturale per un numero complessivo di clienti pari ad almeno il 50% dei clienti finali dell'ambito di riferimento, come previsto all'Allegato D.

Al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento sui criteri di gara, i concorrenti allegano dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del decreto legislativo 31 marzo 2024, n. 36. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo, i concorrenti allegano alternativamente:

- 1) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile con altri partecipanti alla medesima procedura di gara;
- 2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; la dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta telematica chiusa.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi di quanto previsto agli articoli 68, comma 14, e 95, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 36/2024.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa e di consorzi ordinari si deve presentare in unico plico telematico:

1. una lettera di partecipazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il raggruppamento o il consorzio, che identifica tutti i partecipanti e contiene la dichiarazione del possesso cumulativo dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 5 e comma 6, lettera b), del regolamento sui criteri di gara (punti 8 e 9 dell'Allegato D), oltre l'impegno ad assumere il personale addetto alla gestione dell'impianto ai sensi del decreto sulla tutela dell'occupazione del personale (punto 12 dell'Allegato D);
2. una dichiarazione per ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio, sottoscritta dal relativo legale rappresentante, da cui emerge:

- i) il contributo di ciascuna impresa al rispetto dei requisiti cumulativi di cui all'articolo 10, comma 5 e all'articolo 10, comma 6, lettera b., del regolamento sui criteri di gara (punti 8 e 9 dell'Allegato D);
 - ii) il rispetto individuale dei requisiti previsti dall'articolo 10 del regolamento sui criteri di gara, diversi da quelli di cui al punto i) (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'Allegato D);
3. la fotocopia del documento di identità e il certificato dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. come sopra richiesto, per ciascuna impresa costituente il raggruppamento o il consorzio.

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti, anche richiedendo i documenti originali.

Inoltre la domanda di partecipazione deve contenere tutti gli allegati ivi richiesti in formato non modificabile, e precisamente:

- I. Eventualmente, qualora tutta o parte della documentazione prodotta e/o l'offerta sia sottoscritta da un procuratore: copia della procura scansita, salvo che i poteri del procuratore compaiono sul certificato della C.C.I.A.A.;
- II. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (o autocertificazione) ovvero documento equivalente se l'impresa non è di nazionalità italiana, come specificato nell'articolo 10, lettera a) del comma 6 del regolamento sui criteri di gara;
- III. (Eventualmente) Documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, solo in caso di dichiarazione affermativa in ordine alla sussistenza di rapporti di controllo con altre imprese partecipanti alla gara;

- IV. Copia del Codice etico adottato dall'operatore economico (per i raggruppamenti temporanei di impresa e i consorzi ordinari di concorrenti, copia del codice etico adottato da ciascuno dei componenti il raggruppamento o il consorzio ordinario);
- V. Relazione di cui alla Domanda di partecipazione, in merito alla gestione delle situazioni di emergenza gas;
- VI. Organigramma di cui alla Domanda di partecipazione, con numero di addetti per ciascuna funzione centrale e nome dei responsabili, e documenti che identificano e provano la disponibilità dell'impresa di strutture, mezzi tecnici e sistemi informativi per soddisfare i requisiti dell'articolo 10, comma 6, lettera b, punto b.2.2 del regolamento sui criteri di gara; in particolare: 1) indicazione delle potenzialità attualmente disponibile e l'eventuale espansione per gestire nuovi impianti relativamente ai mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati al controllo/telecontrollo delle reti, 2) mezzi tecnici e sistemi informativi dedicati alla verifica delle reti e alla progettazione di nuove reti, con indicazioni della potenzialità dei sistemi a gestire i principali elementi fisici (reti, cabine Remi, gruppi di decompressione) e attuale utilizzazione nella gestione in altri ambiti. 3) struttura organizzativa, dotazioni e architettura, principali funzionalità e potenzialità dei sistemi informativi preposti per la gestione delle operazioni previste dal codice di rete tipo, nonché dei sistemi centrali di elaborazione, dei sistemi di archiviazione e fatturazione, e delle modalità di comunicazione con le società di vendita;
- VII. Certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 di cui al relativo punto della Domanda di partecipazione;
- VIII. Procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previsto al punto 11 della Domanda di partecipazione;
- IX. Altra documentazione che il concorrente ritiene di presentare.

2. DGUE

Il concorrente potrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura attraverso la presentazione del DGUE. Gli Operatori Economici potranno generare il DGUE Response in formato pdf a partire dalla Request messa a disposizione in documentazione di gara (Allegato N). Il modello di DGUE dovrà essere compilato dal concorrente nelle seguenti parti:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**
- **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Per l'esecuzione materiale degli interventi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 dello Schema di contratto (documento Allegato "H") l'affidatario può avvalersi, mediante specifici contratti, di soggetti terzi di comprovata esperienza e capacità nel settore, i quali risultino in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle disposizioni di cui alla vigente normativa anche in tema di appalti e di prevenzione del fenomeno mafioso. Il gestore risponde comunque degli obblighi derivanti dal contratto.

Parte III - Motivi di esclusione: il concorrente dovrà dichiarare di possedere i "requisiti generali" previsti dal bando di gara.

Parte IV - Criteri di selezione: il concorrente dovrà dichiarare di possedere tutte le "condizioni di partecipazione" prescritte dal bando di gara, compilando quanto segue.

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche e professionali.

Complessivamente, **dalla compilazione della parte IV deve emergere il possesso dei requisiti di cui al precedente punto del presente disciplinare di gara.**

Parte VI -Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE dovrà essere presentato:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che parteciperanno alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se parteciperà l'intera rete, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorrerà.

3. Avvalimento

Ai sensi degli artt. 183, comma 9, e 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

N.B. Si precisa altresì che ai sensi del disposto di cui all'art. 104, comma 11, le lavorazioni riconducibili a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale previsti dalla documentazione di gara oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro cinque (5) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni (10), pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

4. Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni integrative, rese e sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, sono redatte preferibilmente dal concorrente secondo il modello Allegato "O" al bando di gara e contengono tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. **Le dichiarazioni integrative sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

- **Progetto di assorbimento (contenuta nell'allegato "O" al bando di gara)**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con la quale la concessionaria si impegna, salvo espressa rinuncia degli interessati, all'assunzione del personale dipendente delle concessionarie uscenti addetto alla gestione degli impianti e di funzioni centrali, di cui all'elenco allegato al bando di gara, secondo quanto previsto nel decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell'occupazione del personale. Al fine di reperire dette informazioni si fa riferimento all'Allegato "C" al Bando di gara.
- **Impegno a rispettare gli oneri generali di gara (contenuta nell'allegato "O" al bando di gara)** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, contenente l'impegno della aggiudicataria a corrispondere alle società concessionarie uscenti, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, le somme come descritte nella documentazione di gara, allo scadere delle concessioni in essere, a titolo di rimborso, come previsto negli articoli 5 e 6 del regolamento sui criteri di gara, oltre a subentrare nelle obbligazioni finanziarie del gestore uscente, relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento, o a indennizzare il gestore uscente per la loro estinzione, nonché a subentrare nei contratti pubblici o privati dei gestori uscenti relativi allo svolgimento del servizio e connessi alla proprietà degli impianti (in caso di disaccordo sul valore di rimborso fra l'Ente locale e il gestore entrante, inserire il valore di riferimento e una dichiarazione in cui il concorrente prende atto dell'esistenza di un contenzioso sulla determinazione del valore di rimborso e della stima massima e minima esplicitata nel bando di gara e si impegna a regolare con il gestore uscente, a risoluzione definitiva del contenzioso, la differenza fra il valore definitivamente accertato per il valore di rimborso e il valore di riferimento esplicitato nel bando di gara);

5. Eventualmente, a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria, le garanzie finanziarie di due primari istituti di credito, firmate digitalmente dal soggetto legittimato al loro rilascio.

6. Documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica, firmata digitalmente, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (o, se dovuta, di ciascuna impresa nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE).

7. Attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo

È obbligatoria per i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati il sopralluogo agli impianti, pena l'esclusione dalla gara.

Il sopralluogo verrà effettuato in presenza del gestore uscente e dovrà iniziare con la registrazione del concorrente, munito di delega, presso la Stazione Appaltante.

Il concorrente dovrà compilare la scheda di sopralluogo allegata al presente documento (“Allegato L”) e trasmetterla alla stazione appaltante, tramite la Piattaforma Sintel alla sezione “Comunicazioni procedura”, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, indicando eventuali richieste specifiche e il nominativo del soggetto delegato dall'impresa stessa, a cui verrà assegnato un codice identificativo.

A seguito di ciò, la stazione appaltante contatterà il gestore uscente al fine di programmare le visite agli impianti, identificando il richiedente il sopralluogo con un codice, e comunicherà il relativo calendario ai concorrenti, con conclusione dei sopralluoghi entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dal primo sopralluogo.

Il concorrente potrà concludere il sopralluogo anche senza la visita a tutti gli impianti richiesti, previa formale comunicazione alla stazione appaltante con la quale dichiara di ritenere soddisfatte le proprie richieste al fine di formulare in modo completo ed esaustivo la propria offerta, nel caso della sua presentazione, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità. La stazione appaltante comunicherà la fine anticipata del sopralluogo al gestore uscente.

Il gestore uscente al termine del sopralluogo rilascerà alla stazione appaltante una dichiarazione di avvenuto sopralluogo con il codice anonimo fornito; quest'ultima, sulla base di quanto ricevuto dal gestore uscente, trasmetterà al concorrente l'attestazione di avvenuto sopralluogo da produrre in sede di gara.

A seguito del rilascio del certificato di avvenuto sopralluogo, la procedura si ritiene conclusa nei termini di legge.

Tutto quanto concerne la presa visione degli impianti deve essere garantito da assoluta riservatezza, onde assicurare l'anonimato dell'operatore economico che ha richiesto il sopralluogo. A tal fine si raccomanda che la partecipazione ai sopralluoghi non dovrà essere caratterizzata da alcun elemento identificativo riguardante la società di appartenenza (es.: logo nella macchina, casco, divisa, ecc.).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso dal rappresentante legale dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

8. Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore annuo del servizio e precisamente di importo pari ad € 237.610,51. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione e deve essere intestata alla Provincia di Savona.

L'operatore economico dovrà produrre, in sede di gara, documentazione a comprova dell'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, le cui modalità di costituzione e le eventuali riduzioni sono previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

- Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
- Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Viene pertanto richiesto agli offerenti di allegare apposita documentazione che comprovi la legittimazione di cui sopra.

La cauzione è costituita mediante accredito, con pagamento da eseguirsi mediante il canale PagoPA – pagamenti spontanei, raggiungibile al seguente link : <https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/dettagli-pagamento/15221> con allegazione della relativa ricevuta di pagamento

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie> .

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1 la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3 l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- (a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- (b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- (c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

i. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

ii. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

iii. Riduzione del 10% in caso di possesso di una delle seguenti certificazioni/marchi e del 20% in caso di possesso di entrambe:

- UNI EN ISO 14001:2015;
- UNI ISO 45001:2018.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nel modello Dichiarazioni integrative (All. O) il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

9. Copia del Contratto di servizio sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE il contratto di servizio dovrà essere firmato digitalmente con le medesime modalità indicate per l'istanza di partecipazione.

10. Ricevuta di pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 589 del 30 dicembre 2024** o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> ed allegare la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Pagamento contributo ANAC
1	B9C2BB2B70	€ 880,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato allegando la ricevuta di avvenuto pagamento nella documentazione amministrativa e/o nel FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

11. Documento “Patto di integrità” (allegato “P”) debitamente completato con l’indicazione della denominazione del concorrente e firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, riferito all’oggetto dell’appalto. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppati, del consorzio e dei consorziati.

12. Ulteriore documentazione in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa e di consorzi ordinari

In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa e di consorzi ordinari occorre presentare quanto segue:

I. Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti della riunione o procuratori speciali di ciascun’impresa raggruppata o consorziata che contiene la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso cumulativo dei requisiti di cui all’art. 10, comma 5 e all’art. 10 comma 6, lettera b) del regolamento sui criteri di gara (punti 8 e 9 della Domanda di partecipazione di cui all’allegato D al bando) oltre l’impegno ad assumere il personale addetto alla gestione dell’impianto ai sensi del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (punto 12 dell’allegato D al bando);

II. Una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti alla riunione, sottoscritta dal relativo legale rappresentante, da cui emerge:

- il contributo di ciascuna impresa al rispetto dei requisiti cumulativi di cui all’art. 10, comma 5 e dell’art. 10, comma 6, lettera b) del regolamento sui criteri di gara;
- il rispetto individuale degli altri requisiti di cui all’art. 10, comma 1 del D.M. 226/2011, nonché all’art. 94 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023 e all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;

III. apposito DGUE - Allegato N, dovendo il possesso dei requisiti essere comprovato personalmente dai singoli operatori;

IV. dichiarazione, sottoscritta nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di tutti i rappresentanti legali del raggruppamento:

a) a costituire un soggetto giuridico unitario, avente la forma di società di capitali, che sottoscriverà il Contratto di servizio;

b) ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal soggetto di cui al punto a).

Tale dichiarazione dovrà contenere anche l’impegno della capogruppo di far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell’affidamento del servizio e da parte delle mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Per la mandante inoltre la dichiarazione deve contenere anche l’impegno di procedere ad una eventuale cessione della propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario solo dopo che l’aspirante acquirente della partecipazione ha sottoposto al soggetto che gestisce il contratto di servizio la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica non inferiori a quelli che la mandante ha utilizzato, ai fini dei requisiti di partecipazione alla gara.

DOCUMENTAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate al precedente punto 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- I livelli di sicurezza e di qualità offerti, di cui alla lettera B dei criteri di aggiudicazione;**
- Il piano di sviluppo degli impianti, di cui al alla lettera C dei criteri di aggiudicazione;**
- l'eventuale dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. A tal fine il concorrente allega una copia firmata dell'offerta tecnica specificamente oscurata nelle sole parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ("occultamento"), argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica. La suddetta individuazione è necessaria a garantire, in caso di accesso agli atti, il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, e sarà valutata dalla stazione appaltante. La mancata individuazione delle specifiche parti riservate comporta il consenso alla pubblicazione

dell'intera offerta. Resta comunque ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Offerta Tecnica non può, pena l'esclusione, contenere informazioni di carattere economico e finanziario. La documentazione contenente tali informazioni dovrà essere inserita nella Busta Economica.

7. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate al precedente punto 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta.

- (1) **La dichiarazione redatta in lingua italiana su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente contenente i valori di cui ai punti A1, A2, A4, A5 e A6 dei criteri di aggiudicazione;**
- (2) **il Piano industriale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, con i contenuti e in conformità allo schema tipo di cui al documento Allegato F - "Schema di piano industriale";**
- (3) l'eventuale dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta economica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. A tal fine il concorrente allega una copia firmata dell'offerta economica specificamente oscurata nelle sole parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ("occultamento"), argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica. La suddetta individuazione è necessaria a garantire, in caso di accesso agli atti, il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, e sarà valutata dalla stazione appaltante. La mancata individuazione delle specifiche parti riservate comporta il consenso alla pubblicazione dell'intera offerta. Resta comunque ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

I file che compongono l'offerta economica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato pdf, firmati digitalmente e caricati in Piattaforma.

Ogni pagina dei progetti, degli allegati e delle relazioni deve essere numerata e tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari qualora il mandato collettivo speciale non sia stato conferito precedentemente alla presentazione dell'offerta, deve essere presentata una offerta congiunta e sottoscritta digitalmente da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Comporta l'esclusione dell'offerta:

- la mancata presentazione del Piano industriale;
- la mancata presentazione della dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta economica di cui al punto sub 1 del presente paragrafo.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

Tutta la documentazione economica deve essere firmata secondo le modalità di seguito indicate:

1. nel caso di operatore economico singolo, tutta la documentazione economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore;

2. nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, tutta la documentazione economica potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti;

3. nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, tutta la documentazione economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore.

Attenzione: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 183, comma 11 del Codice, con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 della medesima disposizione richiamata, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare, non è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;

- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque (5) giorni, salvo diversa valutazione del RUP, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma e/o il domicilio digitale da utilizzare per la produzione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

9. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante", nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 30 giugno 2026 alle ore 09.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Verifica della documentazione amministrativa

Il funzionario della SUA.SV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara tramite apposito avviso, pubblicato su Piattaforma e-procurement Sintel e sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella pagina dedicata all'appalto in oggetto della sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante".

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al disciplinare:

- (a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- (b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

Verifica di anomalia delle offerte

Le offerte che conducono ad un Tasso Interno di Redditività (T.I.R.), calcolato al netto delle imposte, inferiore al 4%, in termini reali, sono considerate soggette a verifica di anomalia.

Il RUP, con l'ausilio della Commissione tecnica, verificherà la congruità delle ipotesi a base del Piano Industriale e potrà richiedere giustificazioni.

Il RUP, con l'ausilio della Commissione tecnica, valuterà le eventuali anomalie dei costi di gestione del concorrente: in particolare, qualora questi fossero inferiori ai valori limite contenuti nell'Allegato F, si procederà alla verifica della congruità dell'offerta.

Inoltre, il RUP, con l'ausilio della Commissione tecnica, verificherà che la struttura ed i valori del Piano Industriale siano in accordo con le istruzioni contenute nel documento Allegato F, che i ricavi siano congruenti con la regolazione in vigore e che la valutazione degli investimenti unitari non si discosti da quella degli altri concorrenti.

Per gli altri casi di identificazione di offerte anomale e per il procedimento di verifica si rinvia rispettivamente all'art. 16 del regolamento sui criteri di gara e all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'ausilio della Commissione tecnica, esamine le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP propone l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il Presidente, in seduta di gara, provvede a comunicare gli esiti delle valutazioni compiute dal RUP e a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Delle operazioni svolte il Presidente di gara redige specifico verbale nel quale dà conto anche delle offerte ricevute e della graduatoria.

11. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, salvo in ogni caso la facoltà della Stazione appaltante, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, di decidere entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto nella documentazione di gara riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.

In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria, qualora prevista. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro, di norma, 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ("standstill"). A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** di € 3.564.157,67 da mantenersi costante in tutto il periodo di affidamento (30% del valore annuo del servizio) e da prestarsi mediante garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di primario istituto di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 117, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 2024, n. 36.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità individuate dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Oneri generali di gara e oneri a carico dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara, versa ai gestori uscenti Euro 317.996,03 oltre ad I.V.A. oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall'Autorità con deliberazione n. 407/2012/R/gas all'IVA per la copertura degli oneri di gara.

L'impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a:

- a. corrispondere alle società concessionarie uscenti, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di **€ 94.073.626,65**, a titolo di rimborso, come previsto agli articoli 5 e 6 del regolamento sui criteri di gara. Al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore, i valori di rimborso saranno soggetti ad aggiornamento al fine di considerare investimenti, dismissioni, contributi percepiti, nel rispetto di quanto espressamente previsto dalle Linee Guida (art.5.2 quinto comma) e dalla Delibera ARERA 142/2025/R/gas. Più in particolare, il Valore di Rimborso spettante al gestore uscente sarà aggiornato sulla base delle variazioni patrimoniali intervenute tra la data di riferimento della valutazione (t1), vale a dire il 31.12.2023, e la data di subentro (t2).

A fronte di tale rimborso l'impresa aggiudicataria acquisisce, per la durata dell'affidamento, la proprietà degli impianti di distribuzione o di una loro porzione, come specificato nell'Allegato B in relazione al singolo Comune; a tale somma deve essere detratto il valore di eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente a cui il gestore entrante subentra, di cui alla lettera e.; la proiezione di stima al 31.03.2027- data presunta di subentro - è di € 87 milioni circa, stimati – in assenza di dismissioni e di nuovi investimenti - con un degrado di 2 anni e l'applicazione del deflatore fino 2025.

- b. versare annualmente alla stazione appaltante, a titolo di rimborso forfettario degli oneri per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nonché afferenti alla cura dei rapporti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento sui criteri di gara, un corrispettivo pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della quota di ammortamento annuale del capitale medesimo. La predetta somma è riferita agli impianti di distribuzione gestiti nell'anno dalla medesima impresa aggiudicataria. Il valore del corrispettivo nel primo anno del servizio è pari a € 75.549,96.

Il valore del corrispettivo varia negli anni sia per la variazione del valore dei costi di capitale di località, sia per l'acquisizione della gestione di altri impianti di distribuzione del gas naturale allo scadere delle concessioni in essere;

- c. versare annualmente ai proprietari degli impianti o di una loro porzione, gestiti dall'impresa aggiudicataria, la quota parte del vincolo ai ricavi corrispondente alla remunerazione del relativo capitale investito netto. La remunerazione è calcolata applicando al valore del relativo capitale investito netto, rivalutato annualmente, il tasso di remunerazione riconosciuto dall'Autorità nella

regolazione tariffaria per l'anno in esame. Nel primo anno di gestione l'importo è di € **0,00**. La suddivisione per Comune e per proprietario è riportata nell'Allegato B;

- d. versare annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località e della relativa quota di ammortamento annuale relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete è di proprietà dell'Ente locale, sia nel caso in cui la rete è di proprietà del gestore, come risultato dell'esito della gara;
- e. subentrare nelle obbligazioni finanziarie dei gestori uscenti relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento o indennizzare il gestore uscente per la estinzione delle obbligazioni finanziarie, a scelta del gestore entrante, *nonché* subentrare nei contratti pubblici e privati dei medesimi gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti (*quali, a titolo esemplificativo, servitù e concessioni di attraversamento*). Nel caso in cui un'obbligazione finanziaria escluda la sua cessione a terzi o richieda il consenso della controparte per tale cessione e la controparte neghi il consenso, l'obbligo di subentro in tale obbligazione non sussiste per il gestore entrante. (*l'Allegato B fornisce per ciascuna obbligazione: 1) l'oggetto e la durata dell'obbligazione, 2) il suo valore, 3) le principali obbligazioni, 4) la facoltà di recesso e le eventuali penali previste per l'esercizio del recesso, 5) l'eventuale vincolo di consenso della controparte per la cessione dell'obbligazione a terzi*);
- f. effettuare gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e., del regolamento sui criteri di gara, come risultato dell'esito di gara. L'obbligo di cui alla presente lettera sorge dal momento di effettiva disponibilità, da parte della stessa impresa aggiudicataria, dei beni su cui realizzare i predetti interventi. Sino all'approvazione delle procedure operative di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e., del regolamento sui criteri di gara, la stessa impresa aggiudicataria è tenuta a versare agli enti locali concedenti il contributo tariffario unitario definito dall'Autorità secondo quanto previsto dai provvedimenti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenuto conto della quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara. La stessa impresa aggiudicataria versa il contributo tariffario unitario definito dall'Autorità secondo quanto previsto dai provvedimenti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 anche nel caso in cui gli interventi di efficienza energetica non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, per la quantità di energia risparmiata mancante;
- g. assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di servizio;
- h. stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per danni agli impianti, all'esercizio degli impianti stessi e a terzi, per un massimale minimo di € **40.000.000**.

L'impresa è obbligata alla realizzazione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, in caso di sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 7, del regolamento sui criteri di gara.

12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

13. CODICE DI COMPORTAMENTO

I concorrenti devono uniformarsi ai principi del codice comportamento della Provincia di Savona nella fase di gara e ai principi dettati dal codice di comportamento nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, entrambi reperibili nei rispettivi siti istituzionali.

L'aggiudicatario deve altresì uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante pubblicati sul sito istituzionale.

14. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it .

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità che saranno comunicate attraverso la Piattaforma. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti

diversi dal primo presentando alla stazione appaltante della Provincia di Savona apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale.

In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (in seguito definito, "GDPR"):

- a. i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito di Savona 1 Sud Ovest;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c. l'eventuale rifiuto, da parte dell'interessato, al consenso alla loro utilizzazione comporta l'impossibilità di partecipare alla gara;

- d. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all'interno alla struttura del Titolare, sia all'esterno, a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- e. il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del GDPR e pertanto l'interessato:
 - 1) ha il diritto di ottenere conferma o meno di dati personali che lo riguardano;
 - 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
 - 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

.....

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi del "Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR"), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato. **La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA-SV.**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), si informa che:

- Il conferimento dei dati alla Provincia di Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime.
- La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell'appalto. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
- I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e delle altre disposizioni in materia.
- I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l'accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
- I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell'interessato

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personalini.

Modalità di esercizio dei diritti

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell'Avv. Massimo Ramello all'indirizzo di posta elettronica provincia.savona@gdpr.nelcomune.it ovvero posta elettronica certificata dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Titolare, responsabile e autorizzati

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.